

**NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN OCCASIONE
DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO**
INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE.

La delegazione di parte pubblica dell'ASL AL di Casale Monferrato e la delegazione delle Rappresentanze sindacali di categoria,

PREMESSO

- che la legge 12 giugno 1990 n.146 come integrata dalla legge 11 aprile 2000 n.83 e successive modificazioni, concernente le norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, prevede uno sviluppo pattizio al fine di conciliare la salvaguardia di alcuni diritti della persona costituzionalmente tutelati, con un diritto altrettanto fondamentale, anch'esso costituzionalmente garantito, quale è quello di sciopero (art.40);
- che le disposizioni limitative dell'esercizio del diritto di sciopero sono state recepite, per il personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, dall'Accordo nazionale del 20 settembre 2001, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi essenziali con deliberazione n. 01/155 del 13.12.2001.

VISTO l'Accordo nazionale che individua i seguenti servizi da considerare essenziali:

- a) assistenza sanitaria;
- b) igiene pubblica;
- c) veterinaria;
- d) protezione civile;
- e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici
- f) erogazione di assegni e indennità con funzioni di sostentamento.

e che elenca le seguenti prestazioni indispensabili delle quali deve essere garantito lo svolgimento all'interno dei predetti servizi:

A) Assistenza Sanitaria

A1) Assistenza d'urgenza:

- pronto soccorso medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- servizio trasporto infermi.

 1

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Accordo per le prestazioni indispensabili relative alla "Assistenza sanitaria d'urgenza" va mantenuto in servizio il personale del comparto del ruolo sanitario **normalmente impiegato** durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero.

A2) Assistenza ordinaria:

- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare e in casa protetta;
- nido e assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.

A3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:


- servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno e all'esterno dello stesso;
- servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;
- raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione, raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;
- servizi della direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali e amministrative, nonché quelle referendarie.

B) Igiene e sanità pubblica:

- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
- controllo per la prevenzione dei rischi ambientali, vigilanza su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e vigilanza, nei casi d'urgenza, sugli alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite in quegli enti ove esse siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

C) Veterinaria

- vigilanza e controllo ove non dilazionabili, in presenza o sospetto di tossicoinfezioni relative ad alimenti di origine animale;
- vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi;
- controllo, ove non dilazionabile, degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica;
- ispezione veterinaria e macellazione d'urgenza degli animali in pericolo di vita;



- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti.

D) Protezione civile:

- attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

E) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:

- attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua gas, servizi sanitari informatici, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni sopra indicate;
- interventi urgenti di manutenzione degli impianti.

Per le fattispecie indicate nelle lettere che vanno da A2) a E), ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Accordo, per i contingenti del personale del comparto da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei **giorni festivi** ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.

F) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:

- attività del servizio personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi in oggetto alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali in coincidenza con le scadenze di legge; tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i dipendenti dei servizi del personale per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese.

L'art. 3 comma 4 dispone, alla lettera a), che i regolamenti di servizio individuano i contingenti dei servizi essenziali di cui all'art. 2, lettera E) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi erogassero prestazioni anche nei giorni festivi; b) l'incrementabilità del contingente qualora lo sciopero sia previsto a ridosso di uno o più giorni festivi; c) eventuali contingenti superiori a quelli previsti dal comma 3 per i giorni festivi.

RITENUTO di dover procedere secondo quanto previsto dalla normativa summenzionata,

Al fine di garantire il pieno godimento del diritto alla salute da parte degli utenti;

CONVENGONO e SOTTOSCRIVONO

Il seguente accordo riguardante:

- l'individuazione del contingente di personale da esonerare in caso di sciopero (all. A);
- il contingente di personale resterà invariato fino a che le parti non riterranno opportuno ridiscuterlo a fronte di eventi che ne suggeriscano l'aggiornamento (es. riorganizzazioni aziendali);
- i criteri e le procedure per l'esercizio del diritto di sciopero del personale del comparto del servizio sanitario dell'ASL AL di Casale Monferrato.

CRITERI

- 1) Devono essere considerate urgenti le prestazioni diagnostiche terapeutiche indifferibili, anche in relazione alla durata dello sciopero, alle attività elencate nella parte introduttiva del presente regolamento.
- 2) Devono essere mantenuti tutti i servizi di pronta disponibilità normalmente in essere.
- 3) Devono essere garantiti l'avvio e la continuità di tutti i trattamenti terapeutici non differibili. In particolare vanno garantite le prestazioni di chemioterapia e di radioterapia ai pazienti oncologici.

PROCEDURE

1. Il SITRO e i Responsabili delle SOC predispongono, almeno 5 giorni prima dello sciopero, l'elenco nominativo dei dipendenti esonerati dallo sciopero in base all'elenco nominativo del personale previsto in turno o in servizio nella giornata in cui cade lo sciopero, apportandovi le eventuali riduzioni con il criterio della rotazione. Il contingentamento può riguardare esclusivamente le figure professionali previste nel piano allegato; non possono essere contingentate figure professionali non previste nel piano.
2. La comunicazione alle OO.SS.e RSU e agli interessati in servizio dell'esonero dallo sciopero viene effettuata mediante affissione degli elenchi suddetti a tutti gli orologi marcatempo attivati in tutti i presidi, strutture e uffici dell'Azienda. La comunicazione al personale in ferie, permesso o aspettativa che cessi in data successiva a quella prevista per la pubblicazione degli elenchi, va effettuata in forma individuale e diretta.
3. Il dipendente contingentato per lo sciopero, qualora decida invece di aderirvi, deve essere sostituito attraverso il contingentamento di un'altra unità.
4. La richiesta di sostituzione, all'interno dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero, va presentata entro 24 ore dalla comunicazione.
Il personale che non intenda aderire allo sciopero può essere posto in sostituzione del personale individuato negli elenchi, che ne abbia fatto richiesta, nel limite dei contingenti fissati. Sono vietate le indagini preventive sull'adesione o meno allo sciopero; la non adesione allo sciopero.
5. Il personale che si presenti in servizio nel giorno dello sciopero, pur non essendo esonerato dallo stesso, sarà a disposizione delle strutture organizzative d'appartenenza che potranno impiegarlo, nel rispetto dell'area professionale, anche in Unità Operative diverse da quelle di appartenenza, in caso di necessità, per garantire le prestazioni da erogare nel giorno di sciopero.

6. Verranno negati i recuperi settimanali, i riposi compensativi ed i congedi ordinari non programmati prima della comunicazione formale dello sciopero da parte dell'organo competente.
7. Il personale contingentato in pronta disponibilità per esonero dallo sciopero può decidere, per non subire la decurtazione oraria di prestare servizio per l'orario del proprio turno normale e successivamente coprire la pronta disponibilità.
8. Non sono ammessi l'adesione allo sciopero né il contingentamento, per un numero di ore inferiori alla durata dello sciopero proclamato.
9. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore un'ora.
10. In caso di sciopero proclamato per l'intera giornata, o turno di lavoro, l'incidenza dell'assenza viene computata con riferimento al "Dovuto Giornaliero" del dipendente, come per la registrazione delle Ferie, Permessi, ecc.
11. Non può essere contingentato personale con part time orizzontale con variazione del proprio orario.

Alessandria li 18/10/2012

Parte Pubblica


Direttore Generale:





Direttore Sanitario:



Direttore Amministrativo:



OO.SS.

C. S. L. A. P. 
C. S. L. A. P. 